



Dott.ssa Patrizia Codecasa

NOTAIO

26900 Lodi - Via Garibaldi, 36
Tel. 0371/423770 - Fax 0371/421794

Email: pcodecasa@notariato.it

N. 37295 Fasc.

N. 63901 Rep.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 20 (venti) del mese di ottobre.

In Lodi, Via Garibaldi n. 36.

Io sottoscritta dottoressa PATRIZIA CODECASA Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione del verbale di assemblea straordinaria degli azionisti della società:

"SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT S.P.A." con sede in Milano Piazza Guglielmo Oberdan n. 2/A, codice fiscale, partita Iva e iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi n. 09005800967, con il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.832.403,50 (unmilione seicento-cinquantacinquemilatrecentoventotto virgola cinquanta), deliberato in aumento per Euro 4.874.327,40 (quattromilioniottocentosettantaquattromilatrecentoventisette virgola quaranta), Rea n. MI-2062801, società di diritto italiano, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor:

- VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO nato a Milano il giorno 8 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Piazza Guglielmo Oberdan n. 2/A,
Codice Fiscale VRD DDF 68R08 F205S,

il quale, assunta la Presidenza dell'assemblea, per designazione unanime degli intervenuti e a sensi dello statuto mi ha designato Segretario per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in audio-video conferenza alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione per gli obblighi di deposito e pubblicazione, a sensi di legge.

Io Notaio dò atto che in questo giorno alle ore 15,00 (quindici) si è riunita in unica convocazione l'assemblea straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti. Conseguentemente modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 7.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o di warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ., previa revoca parziale del contenu-

REGISTRATO A

LODI

ATTI PUBBLICI

IL 21/10/2025

N. 6791 serie 15

con € 200,00

to delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 e revoca totale del contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Modifiche statutarie degli artt. 15, 16 e 29. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Emissione di massimi n. 12.216.024 "Warrant SG Company 2026 - 2031" da assegnare gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie in ragione di n. 1 warrant per n. 3 azioni ordinarie detenute e conseguente aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile per un importo pari a massimi nominali Euro 610.801,2 mediante emissione di massime n. 12.216.024 azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio dell'emissione dei nuovi warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. a emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, per un importo massimo di complessivi Euro 3.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo e ad aumentare di conseguenza il capitale sociale sia a servizio delle obbligazioni convertibili sia a servizio dell'esercizio degli eventuali warrant. Modifica dell'articolo 6 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Raggruppamento azionario nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 5 azioni ordinarie e di n. 1 azione a voto plurimo ogni n. 5 azioni a voto plurimo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'assemblea ha constatato:

* che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante pubblicazione sul sito internet della società in data 3 ottobre 2025 e con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;

* che ai sensi della Legge 18/2024 di conversione del D.L. 215/2023 la società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato dalla società ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF (il rappresentante designato);

* che l'intervento in assemblea da parte di amministratori, sindaci esponenti della società di revisione, segretario della riunione, notaio, rappresentante designato e di altri eventuali soggetti dei quali si è richiesta la partecipazione potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni applicabili;

* che sono collegati in video conferenza:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO;

- l'Amministratore Delegato, signor MERONE FRANCESCO;

avendo scusato l'assenza il Consigliere indipendente, signor ALTOMONTE CARLO;

- il Presidente del Collegio Sindacale, signor SABOLO ALESSANDRO;

- il Sindaco, signora CINOTTO ILARIA;

- il Sindaco, signor MANTOVANI MANUEL;

* che sono presenti con funzioni ausiliarie in video conferenza la signora Alessia Boemi, la signora Roberta Sferrazza Papa e l'Avvocato Lukas Plattner;

* che è presente altresì in video conferenza il rappresentante designato società "Aholding S.r.l." con sede in Ivrea Via Monte Navale n. 9, in persona della dottoressa Monica Rossetton, soggetto legittimato al voto, di n. 31.227.991,00 azioni, alcune delle quali con voto plurimo corrispondenti al 59,33% del capitale sociale in diritti di voto, come da elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

* che nei termini di legge sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede sociale e sul sito internet della società:

- avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni ordinarie, dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni a voto plurimo;

- relazione illustrativa assemblea straordinaria;

- relazione illustrativa assemblea speciale dei titolari di azioni ordinarie;

- relazione illustrativa assemblea speciale dei titolari di azioni a voto plurimo;

- relazione illustrativa del Consiglio ex art. 2437 ter Codice Civile;

- relazione dei revisori ex art. 2437 ter Codice Civile;

- parere del Collegio Sindacale ex art. 2437 ter Codice Civile;

- parere del Collegio Sindacale in merito all'aucap delegato;

- parere del Collegio Sindacale in merito all'aucap a servizio dei warrant;

- documento informativo relativo al voto plurimo;

* che non è stato effettuato alcun deposito delle azioni prima della presente riunione essendo le stesse dematerializzate;

* che non è pervenuta alla società alcuna domanda sulle materie all'ordine del giorno, nè alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dello statuto sociale;

* che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Growth Milan di Borsa Italiana;

* che, agli effetti dei quorum costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale della società corrisponde ad Euro 1.832.403,50 (unmilioneottocentotrentaduemilaquattrocentotre virgola cinquanta) ed è diviso in numero 36.648.070 (trentaseimilioneisecentoquarantottomilasettanta) azioni prive di

valore nominale di cui n. 28.654.948 (ventottomilioniseicentocinquantaquattromilanovecentoquarantotto) azioni ordinarie e n. 7.993.122 (settemilioninovecentonovantatremilacentoventidue) azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna;

* che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

* che, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 2 luglio 2025, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti con una partecipazione qualificata (ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan), pari almeno al 5% (cinque per cento), è il seguente:

- società "DL S.R.L." titolare di numero 6.200.000 (seimilioniduecentomila) azioni a voto plurimo;

- signor VERDESCA DAVIDE titolare di n. 5.287.312 (cinquemilioniduecentoottantasettemilatrecentododici) azioni di cui n. 4.187.125 (quattromilionicentoottantasettemilacentoventicinque) azioni ordinarie e n. 1.100.187 (unmilione-centomilacentoottantasette) azioni a voto plurimo;

- signor MERONE FRANCESCO titolare di n. 1.878.685 (unmilioneottocentosettantottomilaseicentoottantacinque) azioni di cui n. 1.185.750 (unmilione-centoottantacinquemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie e n. 692.935 (seicentonovantaduemilatanovecentotrentacinque) azioni a voto plurimo;

- società "SMART CAPITAL S.P.A." titolare di n. 2.118.000 (duemilionicentodiciottomila) azioni ordinarie;

* che alla data odierna la società non possiede azioni proprie.

Il Presidente ha invitato gli azionisti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali e quindi ha dato atto che nessuna dichiarazione viene resa in proposito e di non essere lui stesso a conoscenza di patti parasociali attualmente in vigore.

Il Presidente, quindi, ha dichiarato l'odierna assemblea regolarmente costituita in unica adunanza per validamente discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Esposizione del Presidente:

il Presidente, in ordine al **primo punto all'Ordine del Giorno** ha illustrato, in appoggio alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la possibilità - introdotta dall'art. 13 della Legge 5 marzo 2024 n. 21 che ha modificato l'articolo 2351 comma 4 del Codice Civile - per le società che hanno emesso azioni a voto plurimo di:

* (i) innalzare oltre tre il numero dei voti attribuiti a ciascuna azione a voto plurimo già in circolazione; e/o

* (ii) creare una nuova categoria di azioni con voto plurimo superiore a tre in aggiunta a quella, o quelle, già esistenti.

In considerazione dell'entrata in vigore della nuova disci-

plina applicabile alle azioni a voto plurimo ha proposto di incrementare il numero di voti da attribuire a ciascuna azione a voto plurimo x 3 in circolazione, da tre a dieci voti e di creare una nuova categoria di azioni a voto plurimo con dieci diritti di voto per ciascuna azione, restando inteso che le azioni a voto plurimo x 3 che non verranno convertite in azioni a voto plurimo x 10, resteranno azioni a voto plurimo x 3 o potranno, eventualmente, essere riconvertite in azioni ordinarie.

L'incremento proposto trova giustificazione nell'esigenza di tutelare gli azionisti stabili della società rispetto a possibili diluizioni derivanti da future operazioni di raccolta di capitali o da operazioni straordinarie.

Il Presidente ha segnalato che in considerazione dell'approvazione della proposta di incremento di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo x 3, gli attuali azionisti della società, diversi dai soci con azioni a voto plurimo x 3, subirebbero una diluizione massimo del 51,53% (cinquantuno virgola cinquantatre per cento) del capitale votante.

I soci con azioni a voto plurimo x 3 acquisirebbero, infatti, il 78,56% (settantotto virgola cinquantasei per cento) dei diritti di voto complessivi. Per conto gli attuali azionisti non subiranno alcuna diluizione rispetto ai diritti patrimoniali o ai diritti amministrativi diversi dal diritto di voto.

Il Presidente ha proposto quindi di prevedere nuove finestre di conversione e/o incremento sia di azioni ordinarie sia di azioni a voto plurimo x 3 in azioni a voto plurimo x 10.

L'obiettivo dell'estensione della proposta di incremento del voto plurimo anche ai titolari di azioni ordinarie, oltre che ai soci con azioni a voto plurimo x 3, è quello di mitigare il possibile impatto di diluizione azionaria e prevedere una finalità premiale per gli azionisti che abbiano detenuto azioni della società per un periodo continuativo (non inferiore a 2 mesi) previa iscrizione in un apposito elenco predisposto e tenuto dalla Società ("Elenco Speciale").

A tal fine verranno previste tre nuove finestre al termine delle quali gli azionisti detentori di azioni ordinarie e/o di azioni a voto plurimo x 3 potranno, una volta registrati presso l'Elenco Speciale vedere le proprie azioni ordinarie e/o azioni a voto plurimo x 3 convertite direttamente in azioni a voto plurimo x 10.

La richiesta di iscrizione dovrà avvenire, a pena di decadenza e irricevibilità della stessa, nel corso delle seguenti tre finestre di iscrizione all'Elenco Speciale:

- (i) la prima decorrente dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026, estremi inclusi;
- (ii) la seconda decorrente dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027, estremi inclusi;
- (iii) la terza decorrente dal 3 gennaio 2028 al 31 gennaio

2028, estremi inclusi.

Il Consiglio di Amministrazione sarà deputato alla predisposizione e messa a disposizione degli azionisti sul sito web della Società dell'apposito Documento Informativo esplicativo contenente le nuove disposizioni relative alle Azioni a Voto Plurimo x 10 che saranno riportate nello Statuto Sociale finalizzato ad agevolare la comprensione delle modalità operative che dovranno essere seguite dagli azionisti interessati alla conversione delle proprie azioni ordinarie e/o incremento delle Azioni a Voto Plurimo x 3 in Azioni a Voto Plurimo x 10 ("Regolamento").

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato in Aholding S.r.l. (partita Iva n. 08136950014, con sede legale in Invrea (TO), Via Monte Navale n. 9) il soggetto per assistere la Società rispetto all'istituzione dell'Elenco Speciale riferibile alle nuove Azioni a Voto Plurimo x 10, alla gestione delle domande di registrazione nello stesso, alla verifica della sussistenza per l'acquisizione del diritto e alla conferma della avvenuta maturazione dei diritti ("Soggetto Incaricato").

A ciascuna azione ordinaria e Azione a Voto Plurimo x 3 iscritta nell'Elenco Speciale e appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto nel corso di uno o più dei seguenti periodi di possesso continuativo prescelti dall'azionista sarà attribuita un'Azione a Voto Plurimo x 10:

(i) la prima finestra di possesso continuativo decorre dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026, estremi inclusi;

(ii) la seconda finestra di possesso continuativo decorre dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027, estremi inclusi;

(iii) la terza finestra di possesso continuativo decorre dal 1° febbraio 2028 al 31 marzo 2028, estremi inclusi;

restando inteso che, ogni anno considerato, al termine di ciascun periodo di possesso continuativo sopra indicato, tutte le azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x 3 iscritte nel Registro Speciale durante la relativa precedente finestra di iscrizione all'Elenco Speciale, saranno convertite in Azioni a Voto Plurimo x 10.

Sarà legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale ciascun soggetto cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto in capo all'azionista, o usufrutto con diritto di voto in capo all'azionista).

L'iscrizione già regolarmente eseguita manterrà la sua validità nel caso in cui le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Ciascun richiedente iscrizione nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la conversione delle azioni ordinarie e/o l'in-

cremento delle Azioni a Voto Plurimo x 3 ivi registrate in Azioni a Voto Plurimo x 10 ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile sarà tenuto a far pervenire alla Società, secondo le modalità che saranno indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, un'apposita richiesta avente ad oggetto tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente, il quale a tal fine sarà tenuto a indicare gli estremi dell'intermediario presso il quale sono depositate le azioni della Società per le quali la richiesta di registrazione viene eseguita.

La stessa dovrà inoltre riportare

(i) l'indicazione del numero di azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x 3 che intende iscrivere nell'Elenco Speciale,
(ii) l'attestazione rilasciata dall'intermediario interessato della titolarità delle azioni ordinarie e/o delle Azioni a Voto Plurimo x 3 per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale e

(iii) la conferma dell'impegno del richiedente a comunicare tempestivamente alla Società, al Soggetto Incaricato e all'intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità delle stesse o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto sia per le azioni per le quali tale diritto sia già maturato sia per le azioni iscritte nell'Elenco Speciale.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il richiedente dovrà dichiarare inoltre

(i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante,
(ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché

(iii) di assumere l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto tra cui, in particolare, l'eventuale cambio di controllo.

Non potranno essere accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate nel rispetto di quanto previsto nello Statuto Sociale e nel Regolamento.

La Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, comunicherà al richiedente e all'intermediario, senza indugio, e comunque entro la quinta giornata contabile successiva al ricevimento della richiesta di registrazione, l'avvenuta o la mancata iscrizione nell'Elenco Speciale, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale sarà tenuto a comunicare, e dovrà acconsentire che l'intermediario comuni-

chi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per il diritto all'esercizio del voto plurimo o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente ciascuna scadenza in occasione della quale il voto plurimo possa essere esercitato.

Il diritto di voto plurimo x 10 maturerà al verificarsi delle seguenti condizioni:

(a) le richieste di registrazione siano state ricevute dalla Società nel rispetto delle indicazioni previste ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento tra cui, in particolare, l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste ("Trasferimento");

(b) le azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x 3 iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno 2 mesi come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal Soggetto Incaricato ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente e secondo i periodi di possesso continuativo sopra specificati per ciascun anno;

(c) l'intermediario presso il quale sono depositate le azioni iscritte nell'Elenco Speciale, a seguito dell'accertamento della ricorrenza della condizione sub (b) che precede, provveda a identificare le Azioni a Voto Plurimo x 10 mediante attribuzione alle stesse di un ISIN specifico che sarà a tal fine richiesto dalla Società.

Ciascun richiedente dovrà richiedere all'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni della Società di far pervenire a quest'ultima, nelle modalità indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, una comunicazione a conferma dell'intervenuto possesso azionario per un periodo continuativo di almeno 2 mesi nel corso dei periodi di possesso continuativo sopra specificati per ciascun anno di riferimento.

Nell'ipotesi in cui il numero delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale dovesse maturare il diritto di conversione / incremento in azioni a voto plurimo tale da compromettere il

mantenimento da parte della Società di un flottante almeno pari al 10% del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'incremento delle stesse solo in misura tale da preservare tale livello minimo di flottante mediante riparto proporzionale tra gli azionisti sulla base delle azioni dagli stessi rispettivamente iscritte nell'Elenco Speciale e per le quali il diritto di incremento sia regolarmente maturato.

Il diritto di incremento in Azioni a Voto Plurimo x 10 già maturato ovvero, se non maturato, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del diritto, si conserverà in caso di:

- (i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;
- (ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle azioni munite di voto plurimo;
- (iii) trasferimento o conferimento delle azioni a società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le azioni munite di voto plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie;
- (iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;
- (v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del trustee;
- (vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa, con conservazione del diritto di voto plurimo, ove già maturato. Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determinerà

la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del diritto di voto plurimo, ove già maturato, o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del diritto, ove non ancora maturato).

In caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento o con nuovi conferimenti, il diritto all'esercizio del voto plurimo si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto del voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per l'esercizio del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento, nel caso di fusione o scissione della Società, il progetto di fusione o scissione dovrà prevedere che la legittimazione all'esercizio del voto plurimo competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto di voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per maturazione del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Ciascun soggetto le cui azioni siano iscritte nell'Elenco Speciale o già titolare di azioni con voto plurimo che intenda rinunciare in tutto o in parte al relativo diritto deve richiedere al proprio intermediario di trasmettere alla Società, nelle modalità indicate dallo Statuto Sociale e dal Regolamento AVP x 10, una comunicazione scritta a conferma della volontà di rinuncia.

Alle azioni oggetto di rinuncia sarà nuovamente attribuito il codice ISIN proprio delle azioni ordinarie della Società.

La Società, oltre che nei casi sopra indicati, procederà alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

(i) cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista fermo restando quindi che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto plurimo qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;

(ii) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto plurimo. Nel caso di cui alla lettera (i) che precede, l'intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, dovrà procedere a effettuare senza indugio una comunicazione in tal senso alla Società, nelle mo-

dalità indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, specificando, ove possibile i riferimenti della comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lettera (ii) che precede, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale dovrà comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società dovrà comunicare all'intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale medesimo o la perdita del diritto di voto plurimo.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita, da parte di un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, della legittimazione a mantenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale medesimo di tutte o di parte delle azioni, la Società segnalerà all'intermediario, senza indugio l'avvenuta cancellazione. Nelle predette ipotesi le azioni munite di voto plurimo in circolazione si intenderanno automaticamente convertite in azioni ordinarie con contestuale attribuzione alle stesse del codice ISIN distintivo delle azioni ordinarie.

Il Presidente ha evidenziato che le modifiche statutarie proposte danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lettera g), Codice Civile, a un valore unitario di liquidazione delle azioni pari ad Euro 0,27 (zero virgola ventisette) per azione, corrispondenti alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni della Società nel periodo di 12 (dodici) mesi compresi tra il 2 settembre 2024 e il 29 agosto 2025.

Per maggiori informazioni circa la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e l'esercizio del diritto di recesso il Presidente ha rinviato alla relativa Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 2437-ter Codice Civile sul valore di liquidazione della Società in caso di recesso, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.sg-company.it, nella sezione Corporate Governance/Assemblee degli azionisti.

Inoltre, il Presidente ha segnalato che l'efficacia della presente delibera è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

(i) approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei Soci con Azioni a Voto Plurimo x 3 della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti;

(ii) approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei soci con azioni ordinarie della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti;

(iii) l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di SG Company comporti un esborso per la stessa non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater, Codice Civile, nonché di eventuali terzi nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Il Presidente ha dato lettura dell'articolo 9) dello statuto sociale nel nuovo testo proposto.

L'Assemblea degli Azionisti di "SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT S.P.A.":

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;
- preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni per il caso di recesso;

ha deliberato

1) di introdurre una nuova categoria di azioni a voto plurimo che attribuiscono dieci voti ciascuna e per l'effetto modificare l'articolo 9 dello statuto sociale come segue:

"9.3 In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie e incrementare azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna in azioni a voto plurimo che danno diritto ciascuna all'espressione di 10 (dieci) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP").

Le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna potranno essere convertite e/o incrementare in Azioni VP alle seguenti condizioni:

(a) nel corso di ciascuna delle seguenti finestre - dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026; - dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027; - dal 3 gennaio 2028 al 31 gennaio 2028, ciascun azionista (il "Richiedente") che abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la "Richiesta") di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione e/o incremento delle azioni ivi registrate in Azioni VP (l'"Elenco Speciale") di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute;

(b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi

qui espressamente previste ("Trasferimento");

(c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di 2 (due) mesi decorrenti per ciascun anno nel corso delle seguenti finestre - dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026; - dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027; - dal 1° febbraio 2028 al 31 marzo 2028 come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente";

2) che l'efficacia della delibera di modifica statutaria sia subordinata (A) all'approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei Soci con Azioni a Voto Plurimo x 3 della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti e (B) all'approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei soci con azioni ordinarie della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti;

3) che l'efficacia della delibera di modifica sia subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 giorni dalla verifica dell'avveramento della stessa in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento delle modifiche statutarie: l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di SG Company comporti un esborso per la stessa non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, Codice Civile nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega e in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclu-

si, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.

VOTAZIONE:

L'assemblea ha approvato la delibera sopra esposta con la maggioranza del 59,08% (cinquantanove virgola zero otto per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il rappresentante designato ha espresso:

- * voto favorevole per complessive azioni/diritti di voto 31.095.991 (99,58% del capitale votante);
- * voto contrario per complessive azioni/diritto di voto 132.000 (0,42% del capitale votante);
- * nessun astenuto.

Il Presidente è passato alla trattazione del **secondo argomento posto all'ordine del giorno** ed ha illustrato la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero), compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o di warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 Codice Civile previa revoca parziale del contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 e revoca totale del contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2024.

In particolare, in data 20 novembre 2021, l'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, aveva deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, due deleghe ad aumentare il capitale sociale.

Con la prima delle due, l'assemblea straordinaria degli azionisti aveva attribuito una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento in una o più tranches, a far data dal 20 novembre 2021 e sino al 20 novembre 2026, per l'importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 5, Codice Civile, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, a soggetti individuati dall'organo medesimo, con facoltà di collocare le azioni presso investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura ("Prima Delega 2021").

Con la seconda delle due deleghe, in pari data, è stata attribuita una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento in una o più tranches, a

far data dal 20 novembre 2021 e sino al 20 novembre 2026, per l'importo massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8, Codice Civile, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie da riservare alla sottoscrizione di amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e collaboratori continuativi della Società in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione dei medesimi con SG Company o con le società controllate da quest'ultima ("Seconda Delega 2021" e, congiuntamente alla Prima Delega 2021 le "Deleghe 2021"). Successivamente in data 29 luglio 2024, era stata attribuita dall'assemblea degli azionisti una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento in una o più tranches, a far data dal 29 luglio 2024 e sino al 29 luglio 2029, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 5, Codice Civile, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, ad investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura ("Prima Delega 2024") e una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento in una o più tranches, a far data dal 29 luglio 2024 e sino al 29 luglio 2029, per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8, Codice Civile, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie da riservare alla sottoscrizione di amministratori, manager, dipendenti e collaboratori continuativi della Società in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione dei medesimi con SG Company o con le società controllate da quest'ultima ("Seconda Delega 2024" e, congiuntamente alla Prima Delega 2024 le "Deleghe 2024"; congiuntamente le Deleghe 2021 e le Deleghe 2024 le "Precedenti Deleghe").

Alla data d'oggi le Precedenti Deleghe sono state utilizzate rispettivamente:

- * per Euro 706.272,02 (settecentoseimiladuecentosettantadue virgola zero due) con riferimento alle Deleghe 2021

- * ed Euro zero con riferimento alle Deleghe 2024.

In ottica di razionalizzazione e uniformazione di tempistiche e modalità di utilizzo il Presidente ha proposto quindi di revocare rispettivamente in modo parziale e totale le Precedenti Deleghe - facendo salvi gli effetti di quanto già deliberato ed eseguito in forza delle stesse - e, contestualmente ha proposto di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova delega ("Nuova Delega"), ai sensi dell'art. 2443 Codice

Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte il capitale sociale per massimi Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero), compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o di warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 Codice Civile.

Termini e condizioni, ivi inclusi i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e/ dei nuovi warrant nell'esercizio della Nuova Delega.

Il Presidente ha proposto di prevedere che la Nuova Delega sia esercitabile anche in più tranches e in via scindibile:

(i) sia con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant da riservare in sottoscrizione a investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura;

(ii) sia con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager, dipendenti e a collaboratori continuativi della Società e/o di società del gruppo.

Nei limiti dell'ammontare complessivo della Nuova Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà:

(i) di individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;

(ii) di individuare di volta in volta i destinatari delle azioni e/o dei warrant rinvenienti da ciascun esercizio della Delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, anche in relazione ad operazioni che prevedano il conferimento in natura e/o degli amministratori, manager, dipendenti e collaboratori continuativi della Società in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione dei medesimi con SG Company o con le società del gruppo; e

(iii) di stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni e il loro godimento, nonché eventualmente il prezzo di emissione e sottoscrizione dei warrant.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà nell'imminenza di

ciascuna operazione di emissione le condizioni cui la stessa potrà essere effettuata, tenuto anche conto dell'andamento a quella data del corso del titolo della Società in Borsa.

L'articolo 2441, comma 6, Codice Civile prevede che il prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o non spettanza del diritto di opzione sia determinato in base al valore del patrimonio netto della società, tenendo conto, nel caso le azioni siano quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni del titolo.

Il Presidente ha ricordato che, in caso di esclusione del diritto d'opzione, il riferimento normativo al patrimonio netto deve essere inteso in maniera non necessariamente coincidente con il dato meramente contabile. Occorre invece fare riferimento al valore economico della società da determinarsi anche in considerazione di parametri di mercato. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle finalità cui saranno destinate le operazioni, dovrà tenere conto dell'effettiva disponibilità dei destinatari dell'offerta a corrispondere il prezzo che sarà fissato dal Consiglio medesimo in esercizio della Nuova Delega come sopra rappresentata.

In linea con quanto previsto dall'art. 2443 ha proposto di attribuire la Nuova Delega per un periodo pari a 5 (cinque) anni dalla data d'oggi e pertanto con scadenza al 20 ottobre 2030.

Il Presidente ha illustrato le motivazioni e destinazioni della Nuova Delega.

La Nuova Delega è volta:

(i) sia a dotare la Società e, per essa, il Consiglio di Amministrazione, di uno strumento idoneo a consentire il reperimento, in modo rapido ed efficiente, del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare per la prosecuzione della propria strategia di crescita per linee esterne, tramite operazioni di merger & acquisition, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo nonché assicurando allo stesso la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato e cogliere le opportunità derivanti da una possibile evoluzione positiva del contesto macro-economico nazionale e internazionale;

(ii) sia a dotare la Società di un utile strumento che risponde alla finalità di premiare amministratori, manager, dipendenti e collaboratori continuativi della Società e del gruppo cui fa capo a fronte del contributo dai medesimi fornito alla Società e al gruppo, per favorirne la fidelizzazione e partecipazione al perseguimento degli obiettivi aziendali di interesse strategico, nel medio-lungo periodo, incrementando allo stesso tempo il flottante delle azioni SG Company sul mercato finanziario.

Inoltre, lo strumento della Nuova Delega e l'esclusione del diritto di opzione e/o l'assenza del diritto di opzione, appare funzionale a consentire alla Società, ove ne ricorrano

concretamente i presupposti e le condizioni, di valutare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale della Società e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo.

Il Presidente ha precisato che la Nuova Delega potrà anche essere esercitata per dare esecuzione ad aumenti di capitale riservati anche ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile tramite ricorso a cosiddetti conferimenti in natura nonché attraverso una combinazione delle alternative di cui ai punti precedenti.

Il Presidente dell'assemblea ha dato lettura dell'articolo 6) dello statuto sociale nel nuovo testo proposto.

L'Assemblea degli Azionisti di "SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT S.P.A.":

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;

ha deliberato

1) di modificare, revocando parzialmente il contenuto delle delibere assembleari del 20 novembre 2021 e totalmente il contenuto delle delibere assembleari del 29 luglio 2024 relative alle deleghe ad aumentare il capitale sociale attribuite al Consiglio di Amministrazione, facendo salvi gli effetti di quanto già deliberato ed eseguito in forza delle stesse;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e/o di warrant (con eventuale aumento di capitale a servizio), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e/o comma 5, Codice Civile, 8 Codice Civile da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero),

* sia con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di warrant da riservare in sottoscrizione a investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura sia con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 Codice Civile,

* fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di warrant; da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager, dipendenti e a collaboratori continuativi della Società e/o di società del gruppo, fermo restando che la delega potrà essere esercitata entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare secondo la disciplina che segue:

- le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo altresì la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo, fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine predetto, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione;

- le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile, dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie e/o i warrant, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del gruppo;

3) di conseguentemente modificare il testo dell'articolo 6) del vigente Statuto Sociale, nella formulazione letta dal Presidente all'assemblea;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente Davide Ferruccio Verdesca e all'Amministratore Delegato Francesco Merone, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub delega, nei limiti di legge ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazio-

ni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni dell'autorità, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale.

VOTAZIONE:

L'assemblea ha approvato la delibera sopra esposta con la maggioranza del 59,08% del capitale sociale con diritto di voto.

Il rappresentate designato ha espresso:

* voto favorevole per complessive azioni/diritti di voto 31.095.991 (99,58% del capitale votante);

* voto contrario per complessive azioni/diritto di voto 132.000 (0,42% del capitale votante);

* nessun astenuto.

Il Presidente è passato alla trattazione del **terzo argomento posto all'ordine del giorno** e ha illustrato le ragioni che suggeriscono di modificare gli articoli 15) - 16) e 29) del vigente statuto sociale relativi:

* articolo 15): convocazione dell'assemblea in unica convocazione;

* articolo 16): introduzione della possibilità che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione ove consentito o non espressamente vietato dalla normativa tempo per tempo vigente;

* articolo 29): inerente il percorso di sostenibilità della società in qualità di Società Benefit, consentendole di selezionare di volta in volta lo standard di valutazione esterno ritenuto maggiormente idoneo.

Il Presidente ha dato lettura dei succitati articoli nel nuovo testo proposto.

L'Assemblea degli Azionisti di "SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT S.P.A.":

- udita l'esposizione del Presidente

ha deliberato

1) di approvare le proposte di modifica degli articoli 15), 16) e 29) dello statuto vigente, nella formulazione letta dal Presidente all'assemblea;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega e in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e al-

l'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.

VOTAZIONE:

L'assemblea ha approvato la delibera sopra esposta con la maggioranza del 59,33% del capitale sociale con diritto di voto.

Il rappresentate designato ha espresso:

* voto favorevole per complessive azioni/diritti di voto 31.227.991 (100% del capitale votante);

* nessun voto contrario;

* nessun astenuto.

Il Presidente è passato alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** illustrando le ragioni che suggeriscono di emettere nuovi "Warrant Sg Company 2026 - 2031" da assegnare gratuitamente a coloro che risulteranno azionisti ad una certa data di stacco che cadrà nel mese di gennaio 2026 e sarà concordata con Borsa Italiana, di cui verrà data comunicazione al Mercato.

Il Presidente ha altresì illustrato come è stato determinato il numero massimo di warrant da emettere e le finalità per i quali l'assegnazione è stata prevista.

Ciascun nuovo warrant attribuirà il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione della società rinvenienti dal relativo aumento di capitale a servizio, nel rapporto di una azione di compendio ogni nuovo warrant.

Il Presidente ha precisato che verrà dalla società svolto ogni incombente necessario per l'ammissione dei titoli alle negoziazioni su Euronext Growth Milan dei nuovi warrant.

In ordine alle caratteristiche degli warrant ha rinviato al regolamento "Warrant Sg Company 2026 - 2031" che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente ha infine illustrato come verrà declinato l'aumento di capitale al servizio, il tutto con conseguente modifica dell'articolo 6) dello statuto sociale nella nuova formulazione proposta e letta all'assemblea.

L'Assemblea degli Azionisti di SG Company SB S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminata la Relazione illustrativa,

ha deliberato

1) di emettere nuovi warrant denominati "Warrant SG Company 2026 - 2031" da assegnare in ragione di 1 nuovo warrant ogni n. 3 azioni ordinarie (post eventuale raggruppamento) ad una data di stacco che cadrà nel mese di gennaio 2026 e sarà concordata con "Borsa Italiana S.p.A.";

2) di approvare lo schema di regolamento dei Nuovi Warrant, denominati "Warrant SG Company 2026 - 2031", come sopra alle-

gato, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni necessario potere per apportare eventuali ulteriori modifiche, in coerenza con la presente deliberazione, che contiene la disciplina dei Nuovi Warrant, in base alla quale:

(a) i Nuovi Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso "Monte Titoli S.p.A." in regime di dematerializzazione;

(b) i titolari dei Nuovi Warrant avranno diritto di sottoscrivere n. 1 azione di compendio della Società per ogni n. 1 Nuovo Warrant esercitato al prezzo di esercizio definito nel Regolamento;

(c) i portatori dei Nuovi Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le azioni ogni giorno di mercato nel corso dei periodi di esercizio definiti dal Regolamento;

3) di approvare l'immissione dei Nuovi Warrant nel sistema di gestione accentrata presso "Monte Titoli S.p.A." in regime di dematerializzazione nonché la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione dei Warrant presso Euronext Growth Milan;

4) di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo pari a nominali Euro 610.801,20 (seicentodiecimilaottocentouno virgola venti), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei nuovi "Warrant SG Company 2026 - 2031" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni warrant esercitato, alle seguenti condizioni:

- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione sarà pari a Euro 0,50 per ciascuna azione, con imputazione a capitale sociale di Euro 0,05 per ciascuna azione sottoscritta (prezzo di sottoscrizione che, a seguito dell'operazione di raggruppamento - la cui delibera è proposta all'ultimo punto all'ordine, sarà pari ad Euro 2,50 per ciascuna azione, con imputazione a capitale sociale di Euro 0,25 per ciascuna azione sottoscritta);

- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, Codice Civile, viene fissato al 15 luglio 2031;

- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese;

5) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere al fine di eseguire l'aumento di capitale di cui alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di ricevere le dichiarazioni di esercizio dei warrant e di sottoscrizione

delle azioni, anche per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, di darvi efficacia nei limiti e alle modalità stabilite nel relativo regolamento, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal Codice Civile (con particolare riguardo agli artt. 2444 e 2436, comma 6, Codice Civile), dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione del presente aumento a servizio dei warrant;

6) di modificare l'articolo 6) dello statuto vigente della Società, mediante l'aggiunta di un nuovo comma, che reciti: "L'assemblea straordinaria in data 20 ottobre 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo pari a massimi nominali Euro 610.801,20 oltre sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 12.216.024 azioni, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei "Warrant SG Company 2026 - 2031", entro il termine finale di sottoscrizione del 15 luglio 2031, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data";

7) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni necessario potere per:

(i) dare esecuzione all'emissione dei Nuovi Warrant e porre in essere tutte le necessarie attività per procedere all'assegnazione gratuita dei Nuovi Warrant;

(ii) determinare il numero esatto dei Nuovi Warrant da emettere ad esito delle operazioni di raggruppamento ed emissione di nuove azioni a voto plurimo;

(iii) definire e apportare, ove opportuno o necessario o richiesto da Borsa Italiana o dall'Euronext Growth Advisor, aggiunte, modifiche e soppressioni allo schema del Regolamento dei Nuovi Warrant;

(iv) emettere e assegnare i Nuovi Warrant agli azionisti;

(v) richiedere l'ammissione a quotazione su Euronext Growth Milan (anche in un momento successivo alla loro emissione) dei Nuovi Warrant nonché delle azioni di compendio da emettersi al servizio dell'esercizio degli stessi (a tal fine concordando con le competenti Autorità la tempistica e la documentazione all'uopo opportuna);

(vi) gestire in sede di assegnazione dei Nuovi Warrant, eventuali frazioni che saranno arrotondate per difetto al numero intero inferiore, senza emissione di frazioni di Nuovi Warrant né riconoscimento di conguagli in denaro.

VOTAZIONE:

L'assemblea ha approvato la delibera sopra esposta con la maggioranza del 59,08% del capitale sociale con diritto di voto.

Il rappresentate designato ha espresso:

- * voto favorevole per complessive azioni/diritti di voto 31.095.991 (99,58% del capitale votante);
- * voto contrario per complessive azioni/diritto di voto 132.000 (0,42% del capitale votante);
- * nessun astenuto.

Il Presidente ha illustrato il **quinto punto all'ordine del giorno** inerente la delega al Consiglio di Amministrazione da esercitarsi entro il periodo di cinque anni da oggi ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant per un importo massimo di complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero).

Il Presidente ha illustrato l'oggetto della delega, le sue motivazioni nonché i criteri di determinazione del rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili, anche con riferimento a quanto indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Dalla approvazione della seguente delibera discende una modifica dell'articolo 6) dello statuto sociale nella nuova formulazione proposta e letta dal Presidente all'assemblea.

L'Assemblea degli Azionisti di SG Company SB S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;

ha deliberato

- 1) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, ad emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 20 ottobre 2030 e fino a un importo massimo di Euro 3.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni sopra esposte, nonché ad aumentare rispettivamente il capitale sociale sia a servizio dell'emissione delle obbligazioni convertibili sia a servizio dell'esercizio degli eventuali warrant;
- 2) di modificare l'articolo 6) dello statuto sociale nella formulazione letta all'assemblea;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale neces-

sarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

VOTAZIONE:

L'assemblea ha approvato la delibera sopra esposta con la maggioranza del 59,08% del capitale sociale con diritto di voto.

Il rappresentate designato ha espresso:

- * voto favorevole per complessive azioni/diritti di voto 31.095.991 (99,58% del capitale votante);
- * voto contrario per complessive azioni/diritto di voto 132.000 (0,42% del capitale votante);
- * nessun astenuto.

Il Presidente ha illustrato il **sesto punto all'ordine del giorno** inerente la proposta di raggruppamento di azioni, prive di valore nominale espresso, nel rapporto di numero 1 azione ordinaria ogni n. 5 azioni ordinarie e di n. 1 azione a voto plurimo ogni n. 5 azioni a voto plurimo, con conseguente modifica dell'articolo 6) dello statuto sociale.

Il Presidente ha confermato che il capitale sociale della società è - alla data d'oggi - pari ad Euro 1.832.403,50 (unmilioneottocentotrentaduemilaquattrocentotre virgola cinquanta) ed è diviso in 28.654.948 (ventottomilioniseicentocinquantaquattromilanovecentoquarantotto) azioni ordinarie e in n. 7.993.122 (settemilioninovecentonovantatremilacentoveindue) azioni a voto plurimo.

Il Presidente ha illustrato le ragioni che suggeriscono di procedere alla predetta operazione di raggruppamento azionario con conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione che consentirebbe di semplificare la gestione amministrativa delle azioni.

Il Presidente ha precisato inoltre che l'operazione di raggruppamento non ha di per sé influenza sul valore della partecipazione posseduta.

L'operazione verrà eseguita di concerto con "Borsa Italiana Spa" senza spese per gli azionisti.

Per gestire il trattamento di eventuali frazioni di azioni non raggruppabili è previsto un apposito servizio senza aggravio di spese per il tramite di uno o più intermediari.

Il tutto con conseguente modifica dell'articolo 6) dello statuto sociale nella versione proposta e letta dal Presidente all'assemblea.

L'Assemblea della società "SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT S.P.A.",

- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

ha deliberato

di non approvare l'operazione di raggruppamento azionario proposta secondo le modalità che sono state esposte nella relazione illustrativa degli amministratori e, conseguentemente, di raggruppare le azioni della Società nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 5 (cinque) azioni ordinarie in circolazione e di n. 1 (una) nuova azione a voto plurimo avente godimento regolare ogni n. 5 (cinque) azioni a voto plurimo in circolazione.

VOTAZIONE:

L'assemblea non ha approvato la sopra esposta proposta di delibera all'ordine del giorno in quanto il 55,06% del capitale sociale con diritto di voto si è astenuto.

Il rappresentate designato ha espresso:

- * voto favorevole per complessive azioni/diritti di voto 2.250.000 (7,21% del capitale votante);
- * nessun voto contrario;
- * astenuti 28.977.991 azioni corrispondenti al 92,79% del capitale votante.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "C" l'elenco analitico degli esiti di votazione delle sei mozioni di cui alla proposta all'ordine del giorno.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "D" lo statuto aggiornato che accoglie quanto sopra deliberato.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto presso la Camera di Commercio, il Presidente dà atto che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 1.832.403,50 (unmilioneottocentotrentaduemilaquattrocentotre virgola cinquanta);
- il capitale sociale deliberato in aumento è pari ad euro 5.485.128,60 (cinquemilionequattrocentoottantacinquemilacentotrentotto virgola sessanta).

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore 15,55 (quindici e minuti cinquantacinque).

E richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano, da me letto unitamente agli allegati.

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore 18,00 (diciotto).

Consta

l'atto di quattordici fogli scritti per cinquantadue intere pagine e parte della cinquantatreesima.

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

(L.S.)

Allegato "A" al n. 63904/37295 Reg

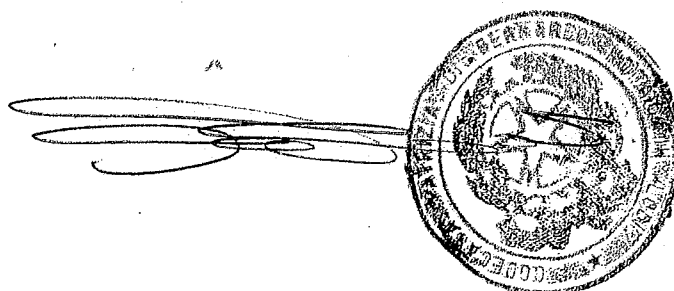
ALLEGATO "A" ELENCO DEI PARTECIPANTI

SG COMPANY SB S.p.A.
Assemblea Straordinaria - 20 ottobre 2025
Elenco partecipanti

Azionisti	Azioni				
	Azioni ord.		Azioni totali (incl. Voto plurimo)		
Denominazione/Nome	n.	% cap. sociale	n.	% cap. votante	% cap. sociale in diritti di voto
DL S.R.L.	6.200.000	16,92	18.600.000	59,56	35,34
MERONE FRANCESCO	1.878.685	5,13	2.818.305	9,02	5,35
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	5.287.125	14,43	7.487.686	23,98	14,23
SMART CAPITAL	2.118.000	5,78	2.118.000	6,78	4,02
BOEMI ALESSIA	28.500	0,08	28.500	0,09	0,05
SFERRAZZA PAPA ROBERTA	28.500	0,08	28.500	0,09	0,05
RIGANTI FRANCESCO	15.000	0,04	15.000	0,05	0,03
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	0,24	89.100	0,29	0,17
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	0,12	42.900	0,14	0,08

Totale	15.687.810	42,81	31.227.991	100,00	59,33
---------------	-------------------	--------------	-------------------	---------------	--------------

Capitale sociale (n. azioni)	36.648.070
Capitale sociale in diritti di voto es	52.634.314





Allegato "B" al n. 63901/37295
Rg.

Allegato "B"

REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2026 - 2031"

ISIN

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo indicati di seguito hanno il significato qui attribuito:

"Azioni di Compendio" indica le massime n. [...] Azioni, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio del Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio del Warrant.

"Azioni" indica le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azionisti" indica gli azionisti della Società.

"Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A.

"Dividendi Straordinari" indica le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei risultati di esercizio.

"Emittente" indica SG Company S.p.A., Piazza Guglielmo Oberdan, 2/A, 20129 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, REA MI-2062801, codice fiscale e partita IVA n. 09005800967.

"Euronext Growth Milan" indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"Giorno di Borsa Aperta" indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

"Intermediario" indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Prezzo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto Periodo di Esercizio, ossia Euro [...].

"Periodi di Esercizio" indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio e il Sesto Periodo di Esercizio, e presi singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo





di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio e il Sesto Periodo di Esercizio.

"Prezzi di Esercizio" indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio ovvero, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'Articolo 6.

"Primo Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[.]] compresi.

"Quarto Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[.]] compresi.

"Quinto Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[.]] compresi.

"Regolamento" indica il presente Regolamento del Warrant SG Company 2026 -2031.

"Secondo Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[.]] compresi.

"Sesto Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[.]] compresi.

"Termine di Scadenza" indica il [[.]].

"Terzo Periodo di Esercizio" indica il periodo ricompreso tra il [[.]].

"Warrant" indica i warrant, deliberati dall'assemblea dell'Emittente in data 20 ottobre 2025, denominati "Warrant SG Company 2026 - 2031".

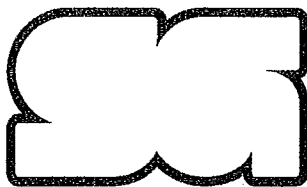
2. Emissione del Warrant

I Warrant saranno emessi in attuazione della delibera dell'assemblea dell'Emittente tenutasi in data 20 ottobre 2025 che ha disposto, *inter alia*,

- l'emissione di massimi n. [.] warrant denominati "Warrant SG Company 2026 –2031", da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 3 Azioni, a favore di tutti coloro che siano titolari di azioni ordinarie;
- l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro [.] oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. [.] azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con imputazione a capitale di Euro [.] per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., in quanto da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant SG Company 2026 –2031" in ragione di n. 1 azione ogni n. 1 warrant esercitato.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant avranno diritto a



sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. [•] (•) Warrant presentato per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo Periodo di Esercizio, del Quarto Periodo di Esercizio, del Quinto Periodo di Esercizio e del Sesto Periodo di Esercizio al Prezzo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'Euronext Growth Milan o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

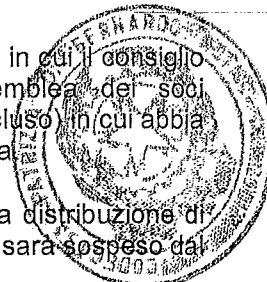
Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

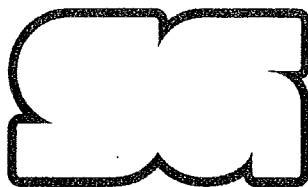
Il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 5 e 60 Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale ai portatori dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal





giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

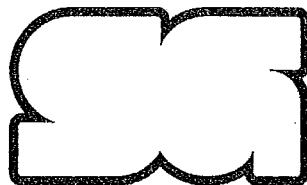
Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex)

Nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
 - **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
 - (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
 - (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;
 - (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di



Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;

- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzioni di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o il rapporto di esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

8. Termini di Scadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

9. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

10. Quotazione

L'Emittente richiederà a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext





Growth Milan.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

11. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto avrà il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta ove abbia dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è determinato ai sensi di Statuto.

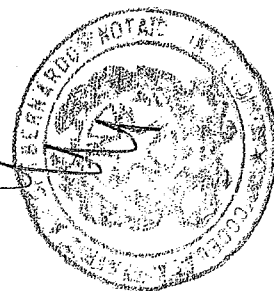
Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant presenti in assemblea. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, e fermo quanto previsto dalla delibera assembleare di emissione, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.



Allegato "c" al n. 63904/37295 Rg

ALLEGATO "c" ESITO DELLA VOTAZIONE

SG COMPANY SB S.p.A.

Assemblea Straordinaria - 20 ottobre 2025

Mozione 1

Proposta incremento numero azioni a voto plurimo e numero voti da 3 a 10

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto (incl. Voto plurimo)		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	18.600.000	-	-
MERONE FRANCESCO	2.818.305	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	7.487.686	-	-
SMART CAPITAL	2.118.000	-	-
BOEMI ALESSIA	28.500	-	-
SFERRAZZA PAPA ROBERTA	28.500	-	-
RIGANTI FRANCESCO	15.000	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	-	89.100	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	-	42.900	-

N. azioni/diritti di voto	31.095.991	132.000	-
Totale (n. azioni/diritti di voto)	31.227.991		
% sul capitale votante	99,58	0,42	-
% sul capitale sociale con diritto di voto	59,08	0,25	-



SG COMPANY SB S.p.A.
Assemblea Straordinaria - 20 ottobre 2025
Mozione 2
Proposta delega aumento capitale massimi € 7.000.000

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto (Incl. Voto plurimo)		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	18.600.000	-	-
MERONE FRANCESCO	2.818.305	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	7.487.686	-	-
SMART CAPITAL	2.118.000	-	-
BOEMI ALESSIA	28.500	-	-
SFERRAZZA PAPA ROBERTA	28.500	-	-
RIGANTI FRANCESCO	15.000	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	-	89.100	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	-	42.900	-

N. azioni/diritti di voto 31.095.991 132.000 -

Totale (n. azioni/diritti di voto) 31.227.991

% sul capitale votante 99,58 0,42 -

% sul capitale sociale con diritto di voto 59,08 0,25 -



SG COMPANY SB S.p.A.
Assemblea Straordinaria - 20 ottobre 2025
Mozione 3
Modifiche Statuto artt. 15,16 e 29

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto (incl. Voto plurimo)		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	18.600.000	-	-
MERONE FRANCESCO	2.818.305	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	7.487.686	-	-
SMART CAPITAL	2.118.000	-	-
BOEMI ALESSIA	28.500	-	-
SFERRAZZA PAPA ROBERTA	28.500	-	-
RIGANTI FRANCESCO	15.000	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	-	-

N. azioni/diritti di voto	31.227.991	-	-
Totale (n. azioni/diritti di voto)	31.227.991		
% sul capitale votante	100,00	-	-
% sul capitale sociale con diritto di voto	59,33	-	-



SG COMPANY SB S.p.A.
Assemblea Straordinaria - 20 ottobre 2025
Mozione 4
Emissione warrant per massimi n. 12.216.024

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto (Incl. Voto plurimo)		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	18.600.000	-	-
MERONE FRANCESCO	2.818.305	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	7.487.686	-	-
SMART CAPITAL	2.118.000	-	-
BOEMI ALESSIA	28.500	-	-
SFERRAZZA PAPA ROBERTA	28.500	-	-
RIGANTI FRANCESCO	15.000	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	-	89.100	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	-	42.900	-

N. azioni/diritti di voto	31.095.991	132.000	-
Totale (n. azioni/diritti di voto)	31.227.991		
% sul capitale votante	99,58	0,42	-
% sul capitale sociale con diritto di voto	59,08	0,25	-



SG COMPANY SB S.p.A.
Assemblea Straordinaria - 20 ottobre 2025
Mozione 5

Delega al CdA emissione obbligazioni convertibili per massimi € 3.000.000

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto (incl. Voto plurimo)		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	18.600.000	-	-
MERONE FRANCESCO	2.818.305	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	7.487.686	-	-
SMART CAPITAL	2.118.000	-	-
BOEMI ALESSIA	28.500	-	-
SFERRAZZA PAPA ROBERTA	28.500	-	-
RIGANTI FRANCESCO	15.000	-	-
INVESTITORI FLESSIBILE	-	89.100	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	-	42.900	-

N. azioni/diritti di voto	31.095.991	132.000	-
Totale (n. azioni/diritti di voto)	31.227.991		
% sul capitale votante	99,58	0,42	-
% sul capitale sociale con diritto di voto	59,08	0,25	-

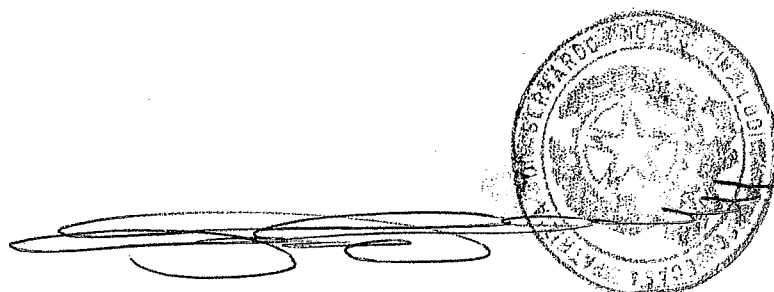


SG COMPANY SB S.p.A.
Assemblea Straordinaria - 20 ottobre 2025
Mozione 6

Raggruppamento azionario rapporto 1 azione per 5 possedute

Azionisti	Azioni/Diritti di Voto (incl. Voto plurimo)		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	-	-	18.600.000
MERONE FRANCESCO	-	-	2.818.305
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	-	-	7.487.686
SMART CAPITAL	2.118.000	-	-
BOEMI ALESSIA	-	-	28.500
SFERRAZZA PAPA ROBERTA	-	-	28.500
RIGANTI FRANCESCO	-	-	15.000
INVESTITORI FLESSIBILE	89.100	-	-
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	42.900	-	-

N. azioni/diritti di voto	2.250.000	-	28.977.991
Totale (n. azioni/diritti di voto)	31.227.991		
% sul capitale votante	7,21	-	92,79
% sul capitale sociale con diritto di voto	4,27	-	55,06



Allegato "D" al n.63901/37295 di rep.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di:

"SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT SPA" e con sigla "SG COMPANY S.B. SPA"

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI).

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune - da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse - e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.

La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:

- la consulenza marketing e comunicazione;
- la consulenza e la fornitura di servizi amministrativi, informatici ed elaborazione dati;
- la gestione del personale, lo sviluppo commerciale; il tutto in proprio e per le società del gruppo;
- lo studio e la realizzazione di piani di comunicazione e strategie di marketing per il lancio e il posizionamento di prodotti sul mercato nazionale ed internazionale anche attraverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestione di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie anche sul web attraverso l'utilizzo di supporti digitali di varia natura; lo sviluppo di software

hardware per attività di comunicazione su smartphone e tablet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende pubbliche e private;

il tutto in proprio e per le società del gruppo;

- l'assunzione e la gestione di partecipazioni.

In relazione a tale ultimo oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente e non ai fini del collocamento senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della Legge n. 197/1991:

- potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge;

- potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto della Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normativa che dovesse anche in futuro regolare la materia;

- le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

* implementazione di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda;

* sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all'attrazione di nuovi talenti e realizzazione di attività a supporto di enti no profit che abbiano un impatto sociale;

* adozione di criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promozione e diffusione di una cultura aziendale responsabile.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5

Domicilio dei soci

5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.832.403,50 (unmilioneottocentotrentaduemilaquattrocentotre virgola cinquanta) ed è diviso in n. 36.648.070 (trentaseimilioniseicentoquarantottomilasettanta) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.3.

6.3. L'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi nominali Euro 287.500,00 (duecentottantasettemila cinquecento virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila) azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila) warrant denominati "Warrant SG Company 2018-2028", nei termini e al prezzo di sottoscrizione meglio specificati nel relativo Regolamento.

Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 novembre 2028, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.4. L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,60 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 azioni di compendio, senza indicazione del

valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 6.046.372 warrant denominati "Warrant SG Company 2018-2028", nei termini meglio specificati nel relativo Regolamento e al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,60 per azione, con imputazione di Euro 0,05 a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A, per ogni warrant esercitato, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 novembre 2028, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.5. L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di emettere ulteriori massimi n. 30.000.000 nuovi Warrant SG Company 2018-2028 da abbinare alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato in pari data, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, in via scindibile, in una o più volte, anche per tranches, per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamila) di azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant posseduto, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 novembre 2028, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.6. L'Assemblea Straordinaria del 20 ottobre 2025 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare: ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie e/o di warrant (con eventuale aumento di capitale a servizio), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, 5 e 8 cod. civ. da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 7.000.000 (settemila) virgola zero zero), ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Ammi-

nistrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

6.7. L'Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2024 ha deliberato di emettere n. 1.846.500 nuovi Warrant SG Company 2018-2028 da abbinare alle azioni di nuova emissione emesse in favore di Smart Capital S.p.A. rivenienti dall'aumento di capitale approvato in pari data dall'Assemblea straordinaria degli azionisti, nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 1 azioni di nuova emissione e di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. per l'importo di nominali Euro 92.325, oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant, mediante emissione di massime n. 1.846.500 Azioni di Compendio.

6.8. L'Assemblea straordinaria in data 20 ottobre 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo pari a massimi nominali Euro 610.801,2 oltre sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 12.216.024 azioni, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei "Warrant SG Company 2026 - 2031", entro il termine finale di sottoscrizione del 15 luglio 2031, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 20 ottobre 2025 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 20 ottobre 2030, e fino a un importo massimo di Euro 3.000.000 comprensivi di sovrapprezzo: ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere

per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Articolo 7

Dati identificativi degli azionisti

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

7.2. La Società é tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 10 % (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili. Salva diversa previsione normativa inderogabile o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono a carico dei soci richiedenti.

7.3. La richiesta di identificazione degli azionisti che non

abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

7.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

8.4. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10 % (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

9.3 In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie e incrementare azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna in azioni a voto plurimo, che danno diritto ciascuna all'espressione di 10 (dieci) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP").

Le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna potranno essere convertite e/o incrementare in Azioni VP alle seguenti condizioni

(a) nel corso di ciascuna delle seguenti finestre:

- dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026;
- dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027;
- dal 3 gennaio 2028 al 31 gennaio 2028.

Ciascun azionista (il "Richiedente") che abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la "Richiesta") di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione e/o incremento delle azioni ivi registrate in Azioni VP (l'"Elenco Speciale") di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute;

(b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste ("Trasferimento");

(c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di 2 (due) mesi decorrenti per ciascun anno nel corso delle seguenti finestre:

- dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026;
- dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027;
- dal 1° febbraio 2028 al 31 marzo 2028.

Come comprovato da comunicazione attestante il possesso azio-

nario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni sub (a), (b) e (c) risultino soddisfatte, le azioni ordinarie iscritte nell'Elenco Speciale saranno automaticamente convertite in Azioni VP previo trasferimento delle stesse da parte dell'intermediario presso il quale le azioni sono depositate sul codice ISIN appositamente richiesto dalla Società e il Richiedente sarà legittimato a esercitare il voto triplo per ciascuna di esse in ciascuna sede in cui l'esercizio del voto sia ammissibile, il tutto fermo restando il diritto di ciascun Richiedente di richiedere, in qualsiasi momento, prima della scadenza del termine di cui al punto (c) che precede, la cancellazione della registrazione delle proprie azioni dal registro speciale.

La conversione in Azioni VP sarà comunicata dalla società a ciascun ricevente nei confronti del quale il diritto alla conversione sarà maturato e avrà efficacia con decorrenza dal quinto giorno di mercato aperto successivo alla scadenza del termine sopra indicato e comunque solo a seguito dell'avvenuto trasferimento sul codice ISIN a tal fine rilasciato.

La costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia sulle azioni iscritte nell'Elenco Speciale con conservazione del diritto di voto in capo al Richiedente non pregiudica il periodo di appartenenza di almeno 6 (sei) mesi necessario alla maturazione del predetto diritto.

Le Azioni VP, al verificarsi delle condizioni sopra indicate, si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione VP (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli Azionisti titolari di Azioni VP né da parte dell'assemblea della società), in caso di trasferimento ("**Trasferimento**"), diretto o indiretto, salve le ipotesi di:

(i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/ o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

(ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle Azioni VP;

(iii) trasferimento o conferimento delle azioni a società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le Azioni VP dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie;

(iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;

(v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del trustee;

(vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso.

La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non costituiscono un Trasferimento qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente.

La società istituisce e mantiene, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile l'Elenco Speciale e il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarne copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il Trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Ciascun titolare di Azioni VP che intenda rinunciare in tutto o in parte al voto plurimo deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società e al Soggetto Incaricato una comunicazione scritta a conferma della volontà di conversione delle Azioni VP in azioni ordinarie con contestuale trasferimento delle relative azioni sull'ISIN ordinario.

Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazione rice-

vuta da un Intermediario o di un terzo, che un Richiedente non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale) dall'Elenco Speciale.

In caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento o con nuovi conferimenti, il diritto all'esercizio del voto plurimo si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto del voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per l'esercizio del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, nel caso di fusione o scissione della Società, il progetto di fusione o scissione dovrà prevedere che la legittimazione all'esercizio del voto plurimo competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto di voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per maturazione del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina del voto plurimo dettata dal presente articolo così come la sua soppressione richiederanno l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria e da parte dell'assemblea speciali dei titolari di Azioni VP ai sensi di legge.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e se-

guenti c.c. mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

12.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente (il "Regolamento Emittenti").

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli Azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla

pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Articolo 12-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunto in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale

della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ordinarie; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

12-bis.4. Ai fini del presente statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciali o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie della Società.

12-bis 5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in mate-

ria di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 12.9.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti Euro-next Growth Milan) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli

azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale ed, in ogni caso, sul sito internet della Società.

15.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.3. L'assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'assemblea una seconda convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

15.4. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.5. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

15.6. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima o unica convocazione. Le

richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.7. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

16.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

16.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

16.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispet-

tati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.5. Viene attribuita espressamente al consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ove consentito o non espressamente vietato dalla normativa tempo per tempo vigente.

16.6. L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno essere esercitati, anche in via esclusiva, attraverso il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, rimettendo di volta in volta al consiglio di amministrazione la decisione in sede di convocazione delle singole assemblee. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e sub deleghe nel rispetto delle norme vigenti che regolano lo svolgimento dell'assemblea con le suddette modalità.

16.7. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

18.2. Quando le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto del Regolamento Euronext Growth Milan e/ o da un provvedimento

to di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessione di partecipazioni od imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (iii) richiesta di revoca delle Azioni della società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote

del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a

cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'art. 20.1. del presente statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

- (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti;
- (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso

dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle re-

lative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. E' tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 18.2.

24.2. Ferma restando in capo all'organo amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi di business e alla fissazione delle linee strategiche della Società, lo stesso dovrà - con particolare riguardo agli scopi di beneficio comune di cui al precedente articolo 3.1. - amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, avendo il potere di compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni per il perseguimento delle predette finalità, tra i quali quello di cui al paragrafo 24.3 che segue.

24.3. L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3.1. del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto" e la carica dura per il periodo di 3 anni o per l'eventuale inferiore durata determinata dal consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribuna-

le, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori di attività inerenti l'arredo [di spazi esterni] in generale .

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni:

una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sinda-

cale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

27.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

29.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento delle finalità di beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base di uno standard di valutazione esterno.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

SCIoglimento

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 , già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti

Lodi, 22 (VENTIDUE) ottobre 2025 (duemilaventicinque)